



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Sezione Fallimentare

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Raffaele	D'Amora	Presidente rel.
Dr.ssa Daniela	Garufi	Giudice
Dr. Sergio	Garofalo	Giudice

N. 50/14 Reg. De. Cr.

N. 1/13 Reg. C. P.

N. 1076 Cron.

N. 68/14 Reg.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale N. 1/13 Registro Concordati Preventivi
avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla
[redacted] in persona del legale
rappresentante,

nei confronti della

Massa dei creditori

e del

P.M.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale, rilevato che la [redacted] con sede in [redacted], ha proposto ai propri creditori, ai sensi dell'art. 161 L.F., un concordato preventivo nelle forme previste dall'art. 160 L.F., che con decreto del 4/7/2013 il Tribunale, ritenuta ammissibile la proposta su conforme parere del P.M., dichiarava aperta la procedura, nominando Giudice Delegato il dott. Raffaele D'Amora e Commissario giudiziale la dott.ssa Claudia Maggini, osserva quanto segue.

Il giorno fissato per l'adunanza dei creditori, il Commissario giudiziale ha illustrato la propria relazione e si è proceduto alle operazioni di voto: considerato anche il termine di cui all'art. 178, co. 4 LF, sono state raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 177 L.F. così come novellato dal Decreto 35/2005 convertito con legge 80/2005; trattandosi di concordato con classi la maggioranza è stata altresì raggiunta in due classi su tre.

Il Collegio ha quindi fissato l'udienza di comparizione in Camera di Consiglio per l'omologazione del concordato, l'ordinanza è stata pubblicata a norma dell'art. 17 L.F. e notificata ai sensi dell'art. 180 L.F.. La società si è regolarmente costituita e non sono state presentate opposizioni.

Tanto premesso, non vi è dubbio che sussistono i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione del concordato proposto dalla [redacted]

Preliminarmente, infatti, si osserva che non vi è ragione per porre in discussione, anche in considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione e da nessuno degli interessati contestato, la presenza dei presupposti richiesti dalla legge ovvero i fatti costitutivi di cui al combinato disposto degli artt. 160 e 162 L.F. (qualità di imprenditore commerciale, per altro astrattamente soggetto alla normativa concorsuale in quanto non sono emersi elementi tali da poterlo



considerare sottodimensionato in relazione ai parametri di cui all'art. 1 comma 2° lett. A e B L.F. - e ciò ammesso che l'eccezione possa essere soggetta a rilievo di ufficio, del che potrebbe fondatamente dubitarsi - rispondenza della proposta concordataria al modello legale ovvero concreta potenzialità di quest'ultima a realizzare una delle complesse ipotesi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 160 LF attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti, come da ultimo precisato da C 13817/11).

Tale indagine, anche in riferimento alla norma di cui al secondo comma, seconda parte dell'art. 173 L.F., potrebbe astrattamente riproporsi anche in sede approvazione del concordato, ma nel caso concreto non vi è ragione perché venga posta.

Esclusa, poi, ai fini dell'omologa del concordato (alla luce della Novella di cui al Decreto 35/2005 convertito con legge 80/2005) anche qualsiasi indagine in ordine ai requisiti soggettivi per il passato richiesti dal primo comma dell'art. 160 del r.d. 16.3.42 n. 267, escluse altresì le indagini per il passato previste dalla previgente norma di cui all'art. 181 L.F. (in coerenza con la modifica dell'art. 160), nonché in ordine alla eventuale maggiore convenienza di altre procedure, salvo il caso residuale previsto dal comma 2° dell'art. 177 L.F., allo stato non resta al Tribunale che un mero controllo di legittimità e di regolarità in ordine al raggiunto consenso, in coerenza con la lettera e la ratio dell'art. 180 L.F..

In concreto, stante la forte accentuazione della natura negoziale del concordato preventivo voluta dalla Novella, allorché non vi siano opposizioni da parte di creditori dissenzienti - idonee come tali ad ampliare il potere di indagine del tribunale attraverso la allegazione di fatti nuovi - non resta che accertare se, in ordine alla proposta di concordato, si sia manifestato il regolare ed informato consenso del ceto creditorio.

Tale impostazione, che coniuga i prevalenti aspetti privatistici della attuale procedura concordataria con la non soppressa essenzialità dell'intervento pubblicistico del giudice, ha trovato autorevole conferma da parte della S.C. che ha rimodulato e omogeneizzato il contenuto dell'intervento del Tribunale in sede di ammissione e di omologa (cfr. C 21860/2010, C 3274/11. In modo particolare, da ultimo C 18864/11 che riconduce la pregnanza di un consenso solo maggioritario non alla nozione di autonomia negoziale finalizzata alla formazione di un contratto di diritto privato secondo l'archetipo dell'art. 1326 c.c., ma a quella di eteronomia legale).

In particolare, neppure in questa sede, compete più al Tribunale l'indagine di fattibilità del concordato, intesa come possibilità di esatto conseguimento degli obiettivi economici proposti che, risolvendosi in una valutazione di convenienza, spetta esclusivamente ai creditori valutare, stante la intervenuta accentuazione della natura privatistica e negoziale del concordato preventivo riformato. Ciò, ovviamente, nel presupposto di un consenso debitamente informato del ceto creditorio a seguito delle indagini e della relazione di competenza del commissario giudiziale e sempre che la questione di fattibilità non si risolva nella certa non conformità al modello legale.

Tutto ciò in coerenza con il condivisibile insegnamento della S.C. (C 21860/2010, C 3274/11, 13817/11, C 18864/11, C 18987/11 che, pur da prospettive diverse, hanno ormai delineato le linee guida del moderno concordato preventivo, poi riassunte con unitaria coerenza da C s.u. n. 1521 del 23/1/2013), nonché in continuità con la interpretazione ormai consolidata di questo Tribunale.

Ciò è nella fattispecie avvenuto essendo stata raggiunta, per quanto già detto, la maggioranza richiesta dall'art. 177 L.F. ed avendo il C.G. nella relazione ex art.



172 L.F. ampiamente e correttamente informato il ceto creditorio sulla coerenza e fattibilità del piano di risanamento.

In ogni caso, non deve tacersi che proprio dall'attenta analisi operata dal Commissario Giudiziale sia per ciò che concerne l'aspetto estimativo, sia per i tempi di realizzo, consente di affermare che il piano sottoposto dalla [REDACTED] ai creditori appare rispettoso delle ragioni di questi ultimi ed in concreto realizzabile, anche considerando i beni messi a disposizione da parte dei soci e pur dovendo considerare le cautele e criticità esposte dal G.G.

Sul punto sembra opportuno riportare le deduzioni ed argomentazioni espresse dal Commissario giudiziale in sede di parere ex art. 180 L.F.

<< La proposta ed il piano concordatario sono caratterizzati dalla liquidazione dell'attivo societario e dei beni immobili messi a disposizione dai soci.

Di seguito si riporta il contenuto del piano così come illustrato nella seconda modifica alla proposta di concordato depositata in data 19 febbraio 2014.

"... proposta illustrata che sinteticamente prevede, presumendo che il provvedimento definitivo di omologa del concordato avvenga entro il 30.04.2014:

pagamento integrale delle spese di procedura alla definitività del provvedimento di omologa del concordato;

pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati entro otto mesi dalla definitività del provvedimento di omologa;

pagamento dei creditori chirografari (compreso quella parte dei creditori privilegiati oggetto di falcidia) entro dieci mesi dalla definitività del provvedimento di omologa nelle seguenti presumibili percentuali:

-classe 1 = percentuale 55%

-classe 2 = percentuale 54%

-classe 3 = percentuale 14,65%

Viene confermato che:

sia la misura percentuale, che i tempi di pagamento potranno variare in relazione al risultato ed ai tempi di liquidazione delle attività;

il presumibile tempo di otto mesi per il pagamento dei creditori privilegiati non costituisce trattamento peggiore rispetto a quello che deriverebbe loro dalla liquidazione fallimentare, perché, come detto, in tale sede i loro crediti rimarrebbero totalmente insoddisfatti;

la società mette a disposizione dell'intero ceto creditorio anche le somme che dovessero risultare dopo il pagamento di tutti i creditori nella percentuale sopra prospettata. Tali eventuali eccedenze dovranno essere ripartite in proporzione alla incidenza dell'ammontare dei crediti di ciascuna classe sul totale dei crediti in chirografo. Analoga ripartizione si avrà nel caso di realizzo insufficiente dell'attivo."

Richiamando le considerazioni espresse nella propria relazione ex art. 172 L.F. depositata in data 2 novembre 2013 ed, in particolare, nella successiva integrazione del 7 febbraio 2014, la sottoscritta conferma la determinazione del fabbisogno concordatario come indicato in quest'ultima e riporta di seguito le poste attive e passive:

OMISSIS

Totale attivo liquidabile 589.730 Totale Fabbisogno 589.730

Si fa presente che nella seconda modifica alla proposta di concordato, la società proponente ha previsto il pagamento dei compensi dei professionisti incaricati di redigere le attestazioni ex art. 161, comma 3, L.F. ed ex art. 160, comma 2, L.F. pari ad € 10.000,00 (al lordo di IVA e CPA), in prededuzione: come già indicato nella relazione ex art. 172 L.F., i citati compensi sono da collocarsi fra i crediti in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 C.C.; si osserva tuttavia che tale rettifica non produrrebbe effetti sulle percentuali di soddisfazione dei chirografari.



Considerazioni conclusive ed espressione del parere del commissario giudiziale

La valutazione della proposta formulata, poiché predisposta con la forma di cessione dei beni, si basa essenzialmente sull'apprezzamento della fondatezza delle previsioni di realizzo conseguenti alla liquidazione dei beni della società e dei beni immobili messi a disposizione dai soci: pertanto, la fattibilità del piano è di fatto condizionata all'avverarsi delle stime degli introiti delle operazioni di realizzo. Prudenzialmente, come evidenziato nella relazione ex art. 172 L.F., la scrivente fa presente le proprie perplessità circa la concreta alienabilità dei beni immobili messi a disposizione dai soci (il cui realizzo rappresenta circa il 77% del fabbisogno concordatario) nei tempi ed ai valori stimati, considerato che la liquidazione non si basa su accordi contrattuali già stabiliti, che in qualche modo permetterebbero di stimare flussi di cassa certi. Considerata la forte depressione del mercato immobiliare, potrebbe essere difficile reperire prontamente degli offerenti ed il valore di stima attribuito non è di costituisce di per sé garanzia di realizzo. La stessa società proponente non ha assunto uno specifico impegno in merito a tempi e percentuali di pagamento ed il rischio che dalla liquidazione non si ricavi attivo sufficiente ad effettuare i pagamenti nei tempi e nelle percentuali proposte resta a carico dei creditori. Tuttavia allo stato degli atti e di tutta la documentazione messa a disposizione dalla società, la scrivente esprime parere favorevole all'omologazione della procedura di concordato preventivo proposto dalla società ██████████ in liquidazione" >>

A fronte di questa più che esaustiva ricostruzione, né i creditori né la società concordataria hanno mosso rilievi di sorta, per cui non vi è ragione per porne in dubbio la correttezza e congruità.

Modalità del concordato.

Trattandosi di concordato con cessione dei beni, occorre procedere, a norma dell'art. 182 della legge fallimentare, alla nomina, come da dispositivo, di un Liquidatore, e di un comitato di creditori per assistere alla liquidazione.

Quanto alla nomina del liquidatore si osserva che la S.C. ha affermato che in tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito - di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, 1. fall., nei rispettivi testi applicabili "ratione temporis", risultanti dalle modifiche ad essi apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167 - che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fallimentare (Prima Sezione civile, sent. 1237 del 18 gennaio 2013).

Dovrà, dunque, procedersi alla nomina del liquidatore in persona diversa da quella del C.G.

Per la liquidazione dei beni, nulla disponendo il concordato, si dettano le seguenti modalità.

Il Commissario giudiziale sorveglierà l'adempimento del concordato secondo le modalità appresso stabilite.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il Liquidatore prenderà in consegna i beni ceduti e redigerà un inventario alla presenza sia del Commissario giudiziale sia del legale rappresentante della società concordataria, con apposito verbale da depositare in cancelleria.



Entro sei mesi dal passaggio in giudicato del presente decreto, con la scorta delle scritture contabili eventualmente rettificata a sensi dell'art. 171 L.F., nonché delle altre notizie che potrà raccogliere, il Liquidatore formerà l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, che depositerà in cancelleria, dandone notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco stesso potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie.

Il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato; detto libro giornale dovrà essere consegnato aggiornato, ogni sei mesi, al Commissario giudiziale il quale potrà trattenerlo per non più di sette giorni.

Ogni sei mesi il Liquidatore predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando il G.D. delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; relazione che sarà depositata in cancelleria e comunicata al Commissario giudiziale e al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni in merito.

Entro il mese successivo al deposito della relazione del Liquidatore il Commissario giudiziale dovrà presentare al Giudice Delegato una propria relazione dalla quale risulti l'attività svolta dal Liquidatore con il conto della gestione del semestre, raffrontando realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria e alla relazione ex art. 172 L.F..

In caso di valutazioni difformi fra Commissario e Liquidatore, il G.D. solleciterà un contraddittorio diretto tramite convocazione di entrambi.

- Per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori il Liquidatore, sentito il
- Commissario giudiziale, chiederà l'autorizzazione del Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del compenso loro dovuto.

Il Liquidatore richiederà al Giudice Delegato, sentito il Commissario giudiziale e il comitato dei creditori, l'autorizzazione alle eventuali transazioni e, comunque, ad ogni altro atto di straordinaria amministrazione non direttamente strumentale alla liquidazione. Informerà inoltre il comitato dei creditori dell'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni sei mesi.

Il Commissario giudiziale dovrà curare che il Liquidatore svolga con sollecitudine il suo compito, curando altresì che almeno una volta l'anno, presenti un progetto di ripartizione delle somme disponibili.

Per le necessarie operazioni di realizzo, in particolare per le vendite mobiliari, comprese le aziende, rami di azienda e complessi aziendali, per le vendite immobiliari a trattativa privata e per ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione strumentale alla liquidazione, il Liquidatore dovrà munirsi del parere favorevole del CdC, del Commissario giudiziale e del legale rappresentante della società, notiziando nel contempo il G.D. per la verifica che nulla osti all'operazione; nel caso del parere contrario anche di uno solo dei predetti soggetti, dovrà ottenere l'autorizzazione del G.D.;

- è fatta salva la possibilità, ove il G.D. ne ravvisi l'opportunità, che le vendite dei beni immobili siano effettuate ai sensi degli artt. 107 e 108 della legge fallimentare, in quanto applicabili, sostituito al curatore il Liquidatore ed al fallimento la liquidazione concordataria; in tal caso il Giudice Delegato disporrà la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni, da richiedere, a cura del Liquidatore, dopo la pronuncia del decreto di trasferimento;



-le somme comunque riscosse dovranno essere immediatamente versate dal Liquidatore su conto corrente intestato all'ufficio concorsuale e acceso presso l'istituto di credito designato dal G.D.; i prelievi da siffatto conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore entro il limite di E. 2.000 trimestrali e una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente al CG, al presidente del CdC e al G.D., salvo le diverse modalità di ritiro e utilizzazione delle somme stabilite dal Giudice Delegato.

Il Liquidatore, ogni anno, salva la facoltà del Giudice Delegato di stabilire un termine diverso, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse, riservate quelle occorrenti per la procedura, provvedendo prima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori aventi diritto di prelazione secondo l'ordine assegnato dalla legge (artt. 2777 e seguenti c.c.) e quindi al pagamento dei creditori chirografari, il tutto in conformità della proposta concordataria. Il Liquidatore provvederà, poi, al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione mediante assegni circolari non trasferibili, da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con bonifici bancari, mentre le somme spettanti a quelli contestati, condizionali od irreperibili saranno depositate presso l'istituto di credito che verrà indicato dal Giudice Delegato su altrettanti libretti a risparmio da intestarsi a ciascun interessato.

A tal fine sarà fatta, di volta in volta, istanza al Giudice Delegato diretta ad ottenere la pronuncia del provvedimento di svincolo delle somme occorrenti, chiedendo poi alla banca l'emissione degli assegni o l'esecuzione degli accrediti a favore degli aventi diritto. L'elenco di questi dovrà essere sottoscritto anche dal Giudice Delegato e dal Commissario giudiziale, mentre le somme spettanti a quelli contestati, condizionali od irreperibili saranno depositate, dopo la scadenza dell'ultima rata, presso l'istituto di credito che verrà indicato dal Giudice Delegato su altrettanti libretti a risparmio da intestarsi a ciascun interessato.

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il Liquidatore deve presentare il conto della gestione al Giudice Delegato. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 116 della legge fallimentare.

Dopo l'approvazione del conto e la liquidazione da parte del Tribunale dei compensi dovuti sia al Liquidatore che al Commissario giudiziale, il Liquidatore rimetterà gli importi dovuti, o quelli restanti, ai singoli creditori, secondo le modalità indicate al punto precedente.

Il Giudice Delegato, nell'ambito dei principi sopra fissati, provvederà con proprio decreto sulle istanze del Liquidatore e del Commissario giudiziale e per quanto non espressamente previsto nei punti precedenti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione,

OMOLOGA

a tutti gli effetti il concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla
[REDACTED] con sede in [REDACTED]
[REDACTED]

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Federica Mariani ed il comitato dei creditori, chiamando a farne parte:

- 1) [REDACTED]



- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]

DISPONE

nei sensi di cui in motivazione per quanto riguarda le modalità di esecuzione del concordato.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F.

Così deciso in Pistoia il 22/5/2014, dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Raffaele D'Amora.

**Il Presidente relatore ed estensore
dott. Raffaele D'Amora**



TRIBUNALE DI PISTOIA
31 MAG. 2014
Il ...
[Handwritten signature]

